

## **STATUTO AIAM**

approvato all'unanimità dell'assemblea AIAC riunitasi a Roma  
nella sede sociale presso l'Agis il 20 maggio 1999.

### *TITOLO PRIMO – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE FINALITÀ, SEDE, OGGETTO, ORGANIZZAZIONE, PATRIMONIO*

#### **ART.1 - Costituzione**

1. E' costituita la "Associazione Italiana Attività Musicali" – che aderisce all'AGIS – di seguito indicata A.I.A.M. che subentra all'Associazione italiana Attività Concertistiche (A.I.A.C.).
2. L'A.I.A.M. ha sede a Roma presso l'AGIS, via di Villa Patrizi n. 10.
3. L'A.I.A.M. viene disciplinata dal presente statuto e dagli articoli 36 e ss. del codice civile, sulle Associazioni non riconosciute.

#### **ART.2 - Scopi Sociali**

1. L'A.I.A.M. si propone di contribuire alla tutela, allo sviluppo ed al sostegno delle attività musicali, quali essenziali manifestazioni dei valori culturali e spirituali della persona umana, riconosciute e garantite come principi fondamentali, dal diritto comunitario, costituzionale e da quello delle autonomie locali.
2. Dal punto di vista istituzionale, pertanto, l'A.I.A.M. persegue lo scopo di coordinare, rappresentare e tutelare in ogni sede le associazioni musicali di riconosciuto livello professionale, ponendosi nei loro confronti quale centro di servizi, di scambi e progetti culturali, a supporto delle loro esigenze.
3. Nell'ambito delle finalità fondamentali ed esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apoliticità, l'associazione potrà, tra l'altro:
  - a) promuovere, attuare e concorre alla realizzazione di iniziative che tendano favorire l'incremento, il miglioramento e il coordinamento della attività musicali rappresentate;
  - b) esaminare i problemi culturali, economici e sociali nonché giuridici e legislativi, relativi alle attività rappresentate per indicare le possibili soluzioni, mediante proposte rivolte sia all'interno della Associazione, sia nei rapporti con terzi, soggetti pubblici e privati;
  - c) realizzare e gestire, anche tramite convenzioni con terzi, corsi, convegni, manifestazioni straordinarie, nonché promuovere pubblicazioni ed iniziative tese ad una maggiore diffusione della cultura musicale;
  - d) procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi che interessino le attività rappresentate;
  - e) raccogliere, elaborare e, se necessario, diffondere dati relativi alle attività musicali rappresentate;
  - f) provvedere a tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa eventualmente attribuite per legge o altre norme giuridiche.

#### **Art.4 - Durata**

1. L'A.I.A.M. ha durata illimitata.

#### **Art. 5 - Soci e categorie di soci**

1. All'A.I.A.M. possono partecipare ed essere iscritte le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, con o senza personalità giuridica, che esercitino un'attività musicale di riconosciuto livello culturale e scientifico, i cui intenti ed azione siano conformi alla finalità generali di cui all'art. 2 del presente statuto.
2. Fanno parte di diritto dell'A.I.A.M. gli associati A.I.A.C.  
Possono aderire all'A.I.A.M. le istituzioni senza fini di lucro che rappresentano i diversi soggetti operanti nel mondo musicale italiano ed in particolare:
  - a) le associazioni concertistiche;
  - b) i Festival musicali di carattere internazionale e nazionale;

- c) le fondazioni musicali e le orchestre legalmente costituita la cui attività sia di alto livello culturale;
- d) gli istituti di ricerca e documentazione;
- e) le scuole di musica;
- f) i concorsi di musica, i corsi, sia privati che pubblici la cui attività si ispiri a favorire la diffusione dell'istruzione musicale e la formazione professionale degli operatori musicali;
- g) i complessi vocali e/o strumentali di alto livello formalmente costituiti che svolgono una rilevante attività per conto terzi;
- h) le associazioni di tecnici musicali, liutai, restauratori e di organologi;
- i) le associazioni di soggetti che svolgono, in via permanente, attività di diffusione della musica attraverso esecuzioni, conferenze, guide all'ascolto, etc.

#### **Art.6 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di qualsiasi natura che pervengano all'Associazione in proprietà o disponibilità a qualsiasi titolo.

#### **Art. 7 – Mezzi finanziari**

1. L'Associazione adempie ai suoi compiti mediante:
  - a) quote associative annuali i cui importi sono stabiliti – sulla base dei criteri proposti dal Consiglio Direttivo – dall'assemblea;
  - b) i contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali o di altri soggetti pubblici e privati.

### *TITOLO SECONDO*

#### **Art. 8 - Domanda di ammissione a socio**

1. La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio direttivo che ne dovrà valutare, sulla base di un'ampia ed esaustiva documentazione, l'attività svolta e se questa risponde alle finalità dell'A.I.A.M.
2. La domanda di ammissione potrà essere accettata o respinta senza obbligo di motivazione. La delibera del Consiglio Direttivo è inappellabile.
3. L'ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e dei deliberati degli organismi statutari, nonché l'obbligo del pagamento della quota associativa secondo le modalità e i tempi stabiliti.
4. L'ammissione all'Associazione ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta dall'associato con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

#### **Art. 9 – Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde, con delibera del Consiglio Direttivo, per:
  - a) morosità nei versamenti delle quote sociali, dopo almeno un sollecito effettuato a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
  - b) perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accolta;
  - c) mancata corrispondenza alle delibere associative e per indegnità morale;
  - d) assenza non giustificata alle riunioni assembleari per più di tre volte consecutive.
2. Non è ammessa alcuna causa automatica di decadenza della qualità di socio.

### *TITOLO TERZO*

#### **Art. 10 - Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) il Presidente;
  - b) i due Vice Presidenti;
  - c) l'Assemblea dei Soci;
  - d) il Consiglio direttivo;
  - e) il Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 11 - Assemblea**

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati, i quali vi partecipano a mezzo dei loro legali rappresentanti o di loro delegati muniti di delega scritta.
2. Ciascun associato, attraverso il proprio rappresentante, non può essere portatore di più di due deleghe. I soci non possono partecipare all'assemblea, neanche per delega, se non sono in regola con i contributi associativi.

### **Art. 12 - Assemblea**

1. Spetta all'assemblea ordinaria:
  - a) eleggere il Presidente;
  - b) eleggere il Consiglio direttivo;
  - c) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
  - d) deliberare gli indirizzi di carattere generale ed i programmi di massima ed attuativi riguardanti il perseguimento degli scopi statutari ed in generale l'attività dell'associazione;
  - e) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'associazione;
  - f) fissare le singole quote associative dovute dai soci;
  - g) determinare l'ammontare degli eventuali gettoni di presenza spettanti al Consiglio direttivo;
  - h) deliberare sugli acquisti immobiliari;
  - i) deliberare su tutti gli atti che importino amministrazione straordinaria del patrimonio dell'associazione.
2. L'Assemblea ha facoltà di costituire gruppi di lavoro distinti in relazione alle particolari caratteristiche istituzionali delle diverse attività svolte dai soci.
3. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sulle eventuali modifiche statutarie;
  - b) sullo scioglimento dell'Associazione e la sua messa in liquidazione.

### **Art. 13 – Assemblea: convocazione**

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; quando ne sia fatta richiesta con lettera o fax inviata al presidente da almeno un terzo dei soci o dai due Vice Presidente;
2. La convocazione viene fatta in forma scritta contenente l'ordine del giorno spedita ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto dal Presidente a soli cinque giorni e la comunicazione potrà essere fatta con i mezzi più celeri.
3. Con lo stesso avviso sarà indetta la seconda convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

### **Art. 14 - Assemblea – Presidenza**

1. L'assemblea dei soci sarà presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di impedimento del Presidente, da uno dei due Vice Presidenti. In caso di impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti, l'assemblea nominerà il proprio Presidente.
2. Per le determinazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere redatti i processi verbali che saranno trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'assemblea e dal segretario; i contenuti dei verbali così redatti e sottoscritti fanno piena fede.

### **Art. 15 – Validità dell'assemblea**

1. L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

### **Art. 16 – Deliberazioni assembleari e deleghe**

1. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.
3. Il Presidente stabilisce il metodo che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell'assemblea.
4. Le delibere concernenti l'elezione di persone o questioni personali, specificatamente per il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, debbono essere adottate a scrutinio segreto; per le altre nomine il Presidente propone le candidature e le modalità di elezione.
5. Il seggio elettorale sarà presieduto dal Presidente affiancato da due scrutatori da lui designati.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto disposto per l'assemblea straordinaria.
7. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
8. E' ammesso il voto per delega da conferire solo ad un socio avente diritto di voto; ogni socio che ha diritto di voto può rappresentare per delega solo due soci.
9. Le deleghe devono essere consegnate al Presidente prima dell'inizio dell'assemblea.
10. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità al presente statuto, impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

#### **Art. 17 – Consiglio Direttivo: costituzione e durata**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea compreso il Presidente, di cui 6 espressione dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5 comma 2; 1 espressione dei soggetti di cui alle lettere e) e f); 1 espressione dei soggetti di cui alla lettera g); 1 espressione dei soggetti di cui alle lettere h) e i).
2. Al fine di aver diritto ad una rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo, i soci di cui all'art. 5 comma 2 devono raggiungere un minimo di tre unità per ciascuna delle categorie previste.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

#### **Art. 18 - Consiglio direttivo: competenze**

1. Spetta al Consiglio direttivo:
  - a) attuare i deliberati assembleari;
  - b) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci rappresentati;
  - c) esercitare in caso di urgenza e necessità i poteri dell'Assemblea. Le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte per la ratifica dell'Assemblea dei soci nella sua prima seduta;
  - d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto o dalla legge all'assemblea dei soci;
  - e) sottoporre all'Assemblea generale dei soci le proposte di modifica dello statuto;
  - f) autorizzare il Presidente a stare in giudizio e provvedere alla nomina dei difensori;
  - g) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto e dalla legge all'assemblea generale dei soci;
  - h) eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi dove tale rappresentanza sia espressamente richiesta;
  - i) eleggere al proprio interno i due Vicepresidenti, su indicazione del Presidente;
  - j) proporre all'assemblea le quote associative;
  - k) stabilire, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, termini e modalità di corresponsione di indennità a favore del Presidente, o di chi ne fa le veci, per le funzioni svolte, nonché dei rimborsi spese per i componenti il Consiglio di presidenza.

#### **Art. 19 – Consiglio Direttivo: competenze**

1. L'A.I.A.M. si propone di contribuire alla tutela, allo sviluppo ed al sostegno delle attività musicali, quali essenziali Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o ne sia richiesta da almeno quattro consiglieri.

2. Esso si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso che potrà essere anche telegrafico o via fax.
3. Delle decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale da trascrivere su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario; il loro contenuto farà piena fede.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutte e attività associate.
5. Il Consiglio potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni e per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte, anche estranee all'Associazione per consulenze, collaborazioni o come semplici partecipanti.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente anziano, ovvero in caso di assenza, dall'Altro Vice Presidente. Esso delibera a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre almeno la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 20 – Il Presidente e i due Vice Presidenti**

1. Il Presidente
  - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi e delle attività associate;
  - b) è il responsabile dell'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
  - c) vigila sull'applicazione dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi;
  - d) promuove gli atti dell'Associazione;
  - e) ha la facoltà di delegare ad uno dei vicepresidenti parte delle proprie funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue attribuzioni e funzioni sono svolte dai Vice-Presidenti. In caso di assenza o impedimento di questi ultimi, le relative attribuzioni e funzioni sono demandate al consigliere più anziano d'età, salvo diversa designazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo definirà i compiti da attribuire ai due Vice Presidenti.

#### **Art. 21 – Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche hanno validità di un triennio, a decorrere dalla data di elezione e sono rinnovabili.

#### **Art. 22 – Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Il Collegio nomina il suo Presidente.
2. I Sindaci restano in carica tre anni, sono rieleggibili, ed esercitano le proprie funzioni secondo le norme di legge.
3. Essi devono esprimere il proprio parere sia sul bilancio preventivo che sul bilancio consuntivo.
4. I componenti del Collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 23 – Bilanci**

1. L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sottoposti all'approvazione dei Revisori dei conti e quindi dell'Assemblea.

#### **Art. 24 – Scioglimento dell'assemblea**

1. L'associazione si scioglie per volontà dei Soci mediante deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti, o quando gli scopi sono raggiunti, o sono divenuti impossibili.
2. L'Assemblea generale straordinaria dei soci delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

**Art. 25 – Clausola compromissoria**

1. Per qualsiasi controversia tra i soci, inerente le attività dell'associazione, o per le controversie che dovessero insorgere fra l'associazione medesima ed i propri associati, le parti deferiranno la vertenza al Collegio arbitrale, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile e pronunciato secondo le regole dell'equità. Il Collegio è composto da tre persone di cui due nominate dalle parti e una dalla Presidenza dell'AGIS.